giunta regionale

DECRETO N. 30 DEL 15.04.2016

OGGETTO: Voltura a favore della Ditta HERAmbiente S.p.A., C.F. 02175430392, con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 – Bologna, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii. alla Ditta GEO NOVA S.p.A. con sede legale in Via Feltrina 230/232 - Treviso. Discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si voltura, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 1/2014 e ss.mm.ii. a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto effettuata dal vecchio Gestore e dal nuovo Gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Comunicazione di variazione titolarità impianto, datata 18.01.2016 e sottoscritta dal vecchio gestore (Ditta Geo Nova S.p.A. e dal nuovo gestore (Ditta HERAmbiente S.p.A.).

Integrazioni documentali inviate dal nuovo gestore in data 19 febbraio 2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

(1) PREMESSO

che con DGRV n. 996 del 21 aprile 2009 la Giunta regionale, sulla base dell'allegato parere n. 219 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 10 dicembre 2008, ha rilasciato – relativamente al progetto di "recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post – operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. n. 109/94 in Comune di Sommacampagna (VR)" presentato dalla Ditta GEO NOVA S.p.A. - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'approvazione dell'intervento ed, esclusivamente per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto, l'autorizzazione integrata ambientale.

(2) RICHIAMATO

il decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 28 del 29 aprile 2011 con il quale è stato autorizzato – sulla base della verifica dell'avvenuta presentazione della documentazione prevista dalla L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dalla DGRV n. 2794/2010 - l'esercizio provvisorio del lotto 1 della discarica di cui trattasi fino al rilascio e/o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario.

(3) VISTA

la successiva DGRV n. 332 del 6 marzo 2012, con la quale è stato approvato, sulla base dell'Allegato parere della Commissione regionale VIA n. 338 del 01.02.2012, il "progetto degli interventi per il completo ripristino delle funzionalità della impermeabilizzazione della discarica" presentato dalla Ditta Geo Nova S.p.A. a seguito di alcuni scivolamenti dell'impermeabilizzazione di argilla lungo le scarpate dei lotti 1 e 2 già realizzati.

(4) RICHIAMATA

la deliberazione n. 1251 del 16 luglio 2013, con la quale la Giunta regionale, sulla base dell'allegato parere della Commissione regionale VIA n. 409 del 24.04.2013, ha riclassificato la discarica di cui trattasi in sottocategoria di cui all'at. 7, comma 1, lettera a) del DM 27.09.2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile",

autorizzando, altresi, alcune deroghe ai limiti di concentrazione nell'eluato dei rifiuti in ingresso, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010.

(5) PRESO ATTO

che con Ordinanza n. 631 del 18.12.2013 il TAR Veneto ha accolto l'apposita istanza cautelare presentata dal Comune di Villafranca di Verona, sospendendo di fatto gli effetti della succitata DGRV n. 1251/2013 fino al giudizio di merito sul ricorso presentato dal medesimo Comune per l'annullamento della deliberazione in questione.

(6) RICHIAMATO

il precedente Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 1 del 22 gennaio 2014, come integrato dai successivi DDR n. 17 del 25.02.2014 e n. 8 del 12.03.2015, con il quale è stata rilasciata alla società GEO NOVA S.p.A., con sede legale in Via Feltrina 230/232 - 31100 TREVISO (TV) e C.F. – P.IVA n. 03042400246, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), per l'attività individuata al punto 5.4 dell' Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

(7) PRESO ATTO

che il succitato provvedimento estende al lotto 2 l'esercizio provvisorio della discarica di cui trattasi, già legittimato per il lotto 1 con il precedente Decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 28 del 29 aprile 2011, prendendo al contempo atto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato e provvedendo altresì ad un aggiornamento delle prescrizioni operative e gestionali relative all'esercizio dell'intera discarica.

(8) RICHIAMATI

in particolare gli esiti degli incontri istruttori e delle valutazioni effettuate da tutti gli Enti interessati relativamente al ripresentarsi, nell'agosto del 2013, di nuovi collassamenti dell'argilla della sponda est del lotto 2, così come riassunti nelle premesse del succitato DDR n. 1/2014

(9) PRESO ATTO

che l'ordinanza del TAR Veneto di cui al precedente punto (5) è stata poi confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenze n. 602 e 604 del 12.02.2014;

(10) VISTA

la nota n. 66 del 24 marzo 2014 (acquisita al prot. reg.le n. 154008 del 09.04.2014), con la quale la Ditta Geo Nova S.p.A. ha chiesto il riesame del procedimento VIA conclusosi con DGRV n. 1251/2013 al fine di superare i rilievi contenuti nella sopra richiamata Ordinanza del TAR Veneto n. 631/2013.

(11) VISTA

la DGRV n. 398 del 31 marzo 2015, con la quale la Giunta regionale, sulla base del favorevole parere della Commissione regionale VIA n. 494 del 17 dicembre 2014, ha autorizzato la riclassificazione della discarica di cui trattasi in sottocategoria di cui all'at. 7, comma 1, lettera a) del DM 27.09.2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile", in conformità alla documentazione acquisita agli atti, come integrata e modificata dalle prescrizioni e raccomandazioni del medesimo parere n. 494/2014. Con la medesima deliberazione sono state, altresi, autorizzate alcune deroghe ai limiti di concentrazione nell'eluato dei rifiuti in ingresso, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010.

(12) VISTO

il Decreto n. 19 del 13 maggio 2015 con il quale:

- si è preso atto, sulla base della succitata DGRV n. 398/2015, della riclassificazione della discarica di cui trattasi nella sottocategoria "per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 7 del DM 27.09.2010 modificando conseguentemente l'AIA di cui al DDR n. 1/2014 e ss.mm.ii.
- si è preso atto, tenuto conto anche delle valutazioni formulate dalla Commissione regionale VIA nel parere n. 494 allegato alla DGRV n. 398/2015, della variante proposta dalla Ditta GEO NOVA S.p.A. con nota n. 91 del 06 maggio 2014 (acquisita al prot. reg. 197123 del 07 maggio 2014) relativa all'approntamento dei lotti 4 e 5, così come integrata dalla successiva nota n. 161 del 27 agosto 2014 (acquisita al prot. reg. n. 361158 del 28.08.2014), modificando, conseguentemente, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'AIA rilasciata con DDR n. 1/2014.

(13) VISTA

la comunicazione di variazione titolarità dell'impianto di discarica di cui trattasi, datata 18.01.2016, acquisita al prot. reg. n. 17529 del 18.01.2016 e sottoscritta sia dal vecchio gestore (Ditta Geo Nova S.p.A.) sia dal nuovo gestore (Ditta HERAmbiente S.p.A.).

(14) PRESO ATTO

che la variazione di cui sopra è intervenuta a seguito della cessione, a favore della Ditta HERAmbiente S.p.A., del ramo d'azienda della Ditta Geo Nova S.p.A., cui fa parte anche la discarica in parola, come si evince dall'atto notarile allegato alla relativa comunicazione.

(15) PRESO ATTO

che con nota n. 897 del 18 gennaio 2016 la Ditta HERAmbiente S.p.A. ha altresì trasmesso la volturazione delle garanzie finanziarie prestate dalla Ditta Geo Nova S.p.A. a favore della Provincia di Verona e relative all'attività autorizzata.

(16) PRESO ATTO

che con successiva nota n. 3233 del 19 febbraio 2016 la Ditta HERAmbiente S.p.A. ha trasmesso, su richiesta degli Uffici regionali, alcune integrazioni documentali relative alla domanda di voltura dell'autorizzazione e comprensivi della nomina del nuovo responsabile tecnico dell'impianto.

(17) VISTA

in particolare, la nota del Comune di Sommacampagna n. 1952 del 04 febbraio 2016, allegata alla comunicazione di cui sopra, con la quale "si conferma la concessione in uso di proprietà comunale dell'ex cava sita in località Siberie del Comune di Sommacampagna (VR) censita in catasto terreni al Foglio 8, mappali n. 99, 102, 174, 175, 176, 177, 178, 273 della superficie complessiva di mq 62328, nello stato di fatto in cui si trova, per la costruzione, gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata in conformità ai tempi e modi stabiliti dal progetto definitivo approvato dalla regione Veneto n° 996/2009, ed in conformità a quanto stabilito nelle convenzioni e delibere sottoscritte dalla ditta HERAMBIENTE SPA".

(18) PRESO ATTO

che la Ditta HERAmbiente S.p.A., relativamente alla gestione dell'impianto di discarica in parola, risulta essere certificata ISO 14.001:2004 con attestazione n. CERT-779-2004-AE_BOL_SINCERT rilasciata dall'Istituto DNV – GL Business Assurance con scadenza al 02.07.2018.

(19) PRESO ATTO

che la Ditta HERAmbiente S.p.A. risulta inserita nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list") di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012, istituita presso la Prefettura di Bologna (iscrizione rinnovata in data 06.02.2016 per la categoria: attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi).

(20) VISTI

gli esiti dell'ispezione integrata ambientale effettuata presso l'impianto di discarica di cui trattasi dal Dipartimento ARPAV di Verona, trasmessi dalla medesima Agenzia con nota n. 15402 del 15 febbraio 2016.

(21) CONSIDERATO

che dalla succitata ispezione sono emerse alcune criticità in merito alle rilevazioni periodiche di metano effettuate sulla superficie della discarica, nonché in merito alle modalità di verifica dei rifiuti con CER 19.12.12 legate alla sua eventuale qualificazione di rifiuto speciale assimilabile agli urbani (RSAU).

(22) RITENUTO

di far sostanzialmente proprie, per quanto concerne le criticità relative alle emissioni diffuse della discarica, le proposte di adeguamento di ARPAV contenute nella relazione allegata alla succitata nota n. 15402 del 15.02.2016.

(23) RILEVATO

che, per quanto riguarda invece le criticità relative alle modalità di verifica dei rifiuti con CER 19.12.12, si ritiene più congruo prescrivere al gestore di eseguire, anche per tale codice CER, qualora non provenga da un impianto dedicato al pre-trattamento dei rifiuti urbani, i campionamenti previsti dall'art. 4, co. 4 del DM 27.09.2010 e ss.mm.ii. (*Verifica in loco*) con frequenza almeno semestrale e comunque ogni 3.000 t di rifiuti conferiti da ciascun produttore, tenuto conto che:

- il rifiuto proveniente da un impianto di trattamento in conto terzi, classificato dal CER 191212, può avere origine da diversi tipi di operazioni meccaniche (quali selezione, triturazione, miscelazione) effettuate, anche in maniera combinata, su molteplici tipologie di rifiuti; tali rifiuti possono derivare a loro volta da svariati tipi di cicli produttivi (come nel caso dei carichi di rifiuti esaminati da ARPAV);
- il CER 191212 è un codice a specchio, per il quale devono essere prodotte (e quindi eventualmente verificate) specifiche evidenze analitiche atte a dimostrarne la non pericolosità.

VISTE

la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTI

il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO

il DM 27.09.2010 e ss.mm.ii.

VISTA

la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie.

VISTA

la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

DECRETA

- di volturare, a favore della Ditta Ditta HERAmbiente S.p.A., C.F. 02175430392, con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 – Bologna, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), e rilasciata con DDR n. 1/2014 e ss.mm.ii. alla Ditta GEO NOVA S.p.A., C.F. 03042400246 con sede legale in Via Feltrina 230/232 - Treviso, a seguito della cessione del ramo d'azienda di quest'ultima società e della relativa comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto di cui trattasi.
- 2. di specificare che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio della DGRV n. 996 del 21 aprile 2009, essendo la Ditta certificata ISO 14001:2004.
- 3. di stabilire che, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente atto, il nuovo Gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Verona l'estensione al presente decreto delle polizze fideiussorie di cui al punto 15 delle premesse.
- 4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la relativa autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca di detta autorizzazione.
- 5. di prescrive al Gestore, alla luce di quanto emerso nell'ispezione integrata ambientale di ARPAV di cui al punto 20 delle premesse e tenuto conto di quanto rilevato al punto 23 delle stesse:
 - di intensificare la frequenza delle misure di metano sulla superficie della discarica previste dal PMC infittendo la rete dei punti da indagare sia al di sopra che perimetralmente al corpo discarica; si ritiene a tal fine congruo prevedere provvisoriamente, e comunque fino al 30.09.2016, una frequenza quindicinale di tali misure, con l'obbligo di inviarne gli esiti agli Enti interessati con frequenza mensile.
 - di effettuare indagini approfondite, anche per il tramite di professionisti esperti all'uopo incaricati, volte a quantificare l'effettiva produzione di gas dai lotti n. 1, n. 2 e, per le zone attualmente non coinvolte dai conferimenti, anche per il lotto n. 3, in modo da fornire tutti gli elementi utili per valutare l'eventuale necessità di un impianto di captazione e combustione del biogas, come previsto dalla prescrizione n. 9 del DDR n. 1/2014. Gli esiti di tali indagini dovranno essere inviati agli Enti interessati entro e non oltre 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
 - di eseguire anche relativamente al CER 191212, qualora non provenga da un impianto dedicato al pre-trattamento dei rifiuti urbani, i campionamenti previsti dall'art. 4, co. 4 del DM 27.09.2010 e ss.mm.ii. (Verifica in loco) con frequenza almeno semestrale e comunque ogni 3.000 t di rifiuti conferiti da ciascun produttore.

- di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 1/2014, come integrato dai successivi DDR n. 17/2014, n. 8/2015 e n. 19/2015.
- 7. di prendere atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24 aprile 2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
- 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 9. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta HERAmbiente S.p.A., alla Ditta GEO NOVA S.p.A., al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.
- 10. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
- 11. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

dott. Alessandro Benassi

FIRMATO

Prat. Data - 1 FEB. 2016 Protocollo Nº 38760 Class: C. LO.

Allegati N°

Fasc.

Oggetto: Discarica per riffuti non pericolosi ubicata in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna (VR). ALA rilasciata con DGRV n. 996/2009 e ss.mm.ii. e con DSR n. 1/2014 e ss.mm.ii. Comunicazione di variazione di titolarità.

Trasmessa via pec

Alla società HERAmbiente S.p.A. Via C. Berti Pichat 2/4 40127 BOLOGNA herambiente@pec.gruppohera.it

Alla Ditta Geo Nova S.p.A. tecnico@pec.geonova.it Via Feltrina 230/232 31100 TREVISO

Alla Provincia di Verona - Settore Ecologia Via delle Franceschine, 10 37122 VERONA

p.c.

provincia.verona@cert.ip-veneto.net

All'ARPAV - Dipartimento di Verona dapvr(@pec.arpav.it Via Dominutti, 8 37135 Verona

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net Al Comune di Sommacampagna 37066 Sommacampagna (VR) Piazza C. Alberto, 1

In riferimento alla comunicazione di cui all'oggetto, formulata con nota datata 18 gennaio 2016 ed acquisita al prot. reg. n. 17529 del 18.01.2016, si rappresenta quanto segue.

Sommacampagna con il quale la società Geo Nova S.p.A. aveva stipulato apposita convenzione: pertanto, si chicde di integrare quanto inviato con idonea documentazione attestante la piena disponibilità da parte di La proprietà del sito di cui trattasi rientra, come noto, nella disponibilità del Comune di HERAmbiente S.p.A. dei luoghi oggetto dell'attività di discarica ceduta.

Relativamente al Responsabile tecnico dell'impianto risulta necessario acquisire quanto segue:

apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del soggetto incaricato;

Sezione Tutela Ambiente Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – Iel 041/2792143-2186 – 1ax 041/2793940 pec: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it — http:// www.regione.veneto.it Codice Univoco Ufficio: 7K9BPA Dipartimento Ambiente

Cod. Fisc. 80007580279

Cod. Fisc. 80007580279 P.IVA 02392630279



REGIONE DEL VENETO

dichiarazione del soggetto incaricato, redatta ai sensi del DPR n, 445/2000 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti previsti all'art. 10, co. 2, lett. c), d), f) ed i) del DM 120/2014.

non risulta essere stata allegata la copia di un valido documento di identità del precedente Gestore; si chiede pertanto un'integrazione in tal senso chiedendo al contempo di specificare le motivazioni per le quali sono state allegate le copie dei documenti di identità di altri soci della società HERAmbiente, diversi dal sottoscrittore dell'istanza, ovvero di confermare la pienezza dei poteri di firma dello stesso sottoscrittore nei Si evidenzia inoltre che, diversamente da quanto riportato in calce alla comunicazione di cui trattasi, confronti della Pubblica Amministrazione.

Con l'occasione si fa presente che la dichiarazione del legale rappresentante della società subentrante, allegata all'istanza di cui trattasi, presenta alcuni refusi ed imprecisioni: si chiede pertanto di riformularla conformemente al dettato dell'art. 10 del DM n. 120/2014. Dovrà essere altresì presentata apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di capacità finanziaria di cui all'art. 11 del DM n. 120/2014, corredata da eventuale e relativa documentazione e comprensiva delle pertinenti informazioni. Si chiede infine di comunicare, ove variato, il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica, allegando il relativo CV e dichiarazione di accettazione dell'incarico, oltre alle certificazioni e/o documentazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente (vedasi in particolare DGRV n. 242/2010 e ss.mm.ii.).

Distinti saluti.

SETTORE TUTELA ATMOSFERA IL DIRIGENTE REGIONALE

- ing. Roberto MORANDI -

Comunicazione di servizio

Si comunica che è stata attivata la casella di Posta Elettronica Certificata del Dipartimento Ambiente con il seguente indifizzo: di<u>parantipolite@peccircitions.vonento.</u> Si prega pertanto di trasmettere tutta i consispondenza al suddetto indifizzo, avendo cura, ove possibile, di specificare la Sezione (Tutela Ambiente o Coordinamento Attività Operative) el il Settore destinatario della comunicazione. Si chiede inoltre di apporre ad oggetto della pec la medesima dictiura dell'oggetto della comunicazione che si trasmette. Si raccomanda peratifro di inviera eventuali allegati in solo formato, por (NoN COMPRESSO, NON .ZIP, NON .ZIS), come previsto dalla normativa ed indicato nel sito Internet della Regione del Veneto alla pagina:http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.

per informazioni:
Sezione d'Utalo Ambiente – Settore Gestione rifuti
I Dringeme Dott. Carlo Giovanni Moretto tel 041/279226 – e-mail: carlo.movetto@regione. veneto.it
PO Dissuriche e Bonifiche siti inquinati Ing. Diego De Caprio tel. 041/2792191 – e-mail: diegos.decaprio@regione veneto.it
20160127D0014_RIS_voltura.doc

Dipartimento Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2793940 pec: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it - http:// www.regione.veneto.it Codice Univoco Ufficio: 7K9BPA Sezione Tutela Ambiente



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

n. 24 del 03/07/2014

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA "SIBERIE" DI PROPRIETA" COMUNALE - AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N. 996/2009 DELL'ATTI. CON CAPOGRUPPO GEONOVA SPA DI TREVISO - PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI PER IL RITARDATO PAGAMENTO RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2013

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di luglio alle ore 17.30 nell'apposita sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Graziella Manzato e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

ANZATO GRAZIELLA - Sindaco X *** CUNCALI ALESSANDRA - Assessore X *** RTOLASO FABRIZIO - Assessore X *** LEGRI GIANDOMENICO - Vicesindaco X *** ANADOS ISABEL CRISTINA - Assessore X *** Assessore X X *** Assessore X X			•	Presenti	Assenti	
- Assessore - Vicesindaco - Assessore - Assessore	1 - MANZATO GRAZIELLA	- Sindaco		×	×	
- Vicesindaco - Assessore - Assessore	2 - TRUNCALI ALESSANDRA	- Assessore	I	×		
0	3 - BERTOLASO FABRIZIO	- Assessore	K.	×		
- Assessore - Assessore	LLEGRI GIANDOMENICO	- Vicesindaco	T.	×		
- Assessore	RANADOS ISABEL CRISTINA	- Assessore		×	77	
	RIVELLATI NICOLA	- Assessore	Esterno	×		

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. SPAGNUOLO MASSIMILIANO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

n. 24 del 03/07/2014

COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA "SIBERIE" DI PROPRIETA" COMUNALE-AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N. 996/2009 DELL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA SPA DI TREVISO - PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI PER IL RITARDATO PAGAMENTO RELATIVO AL 4" TRIMESTRE 2013 OGGETTO:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento. Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Inoltre, ravvisata l'urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Oggetto:

COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERCICOLOSI, NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA "SIBERIE" DI PROPRIETA" COMUNALE - AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N. 996/2009 DELL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA SPA DI TREVISO - PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI PER IL RITARDATO PAGAMENTO RELATIVO AL 4º TRIMESTRE 2013

Ad iniziativa dell'assessore all'ecologia FABRIZIO BERTOLASO

Premesso che:

- La Regione Veneto, con D.G.R. 21.04.2009 n. 996, previa valutazione ambientale, ha emesso
 a favore della ditta Geo Nova s.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs.
 59/2005 e della Legge Regionale del Veneto n. 26/2007 esclusivamente per l'avvio dei lavori
 di realizzazione dell'impianto in oggetto, secondo quanto stabilito nelle prescrizioni facenti
 parte del parere allegato alla delibera medesima; (parere n. 219 del 10/12/2008 espresso dalla
 Commissione Regionale V.I.A);
- In data 17.02.2010 sono stati sottoscritti, con la ditta GEONOVA spa di Treviso, presso lo studio del Notaio Bianconi di Treviso, la convenzione e l'atto aggiuntivo per la gestione dell'impianto che regola le modalità di pagamento dell'indennizzo ambientale a favore del Comune di Sommacampagna;
- In data 01.12.2010 è stato sottoscritto, con la ditta GEONOVA spa di Treviso, presso lo studio del Notaio Bianconi di Treviso, il secondo atto aggiuntivo per la gestione dell'impianto nel quale vengono ribaditi gli impegni e le modalità di pagamento dell'indennizzo ambientale a favore del Comune di Sommacampagna;
- La Regione Veneto, con decreto del Segretario regionale per l'ambiente n° 28 del 29.04,2011
 ha autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii. e della DGRV n°
 2794 del 23.11.2010, del lotto 1°;
- La Regione Veneto, con decreto del Segretario regionale per l'ambiente n° 1 del 22.01.2014 ha autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii. e della DGRV n° 2794 del 23.11.2010, del lotto 2°;
- Che dal mese di agosto 2012 sono stati conferiti regolarmente rifiuti all'interno del lotto in gestione;
- Che in data 04.11.2013 la Giunta Comunale ha autorizzato la proroga del pagamento del 3° trimestre 2013 dalla data della scadenza al 13.12.2013;
- Che alla data di scadenza del 13.12.2013 è stato regolarmente versato quanto dovuto per il 3° trimestre comprensivo di interessi legali;
- Che in data 29.01.2014 il Commissario Prefettizio con propria deliberazione ha autorizzato la proroga del pagamento del 4º trimestre 2013 dalla data della scadenza naturale 30.01.2014 al 30.04.2014;

Tutto ciò premesso:

Constatato che in data 30.04.2014 non è stato versato l'importo dovuto per il 4° trimestre 2013 di E. 326.108,29 più interessi legali;

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della convenzione sottoscritta da ambo le parti, con nota prot. 7340 del 13.05.2014, inviata via PEC, è stata avviata la procedura di contestazione del mancato pagamento del canone di concessione del 4° trimestre 2013 e con cui veniva comunicato che "verà appicata la pende prevista all'art. 13 della stessa convenzione e precisamente e. 10.000 per ogni gionno di ritardo (che calcolata con versamento alla data odiena del contributo dovuto risulta parti a e. 130.000). La vostra ditta ha facoltà di presentare le proprie eventuali controdeduzioni, entro e non oltre, dera gioriri dal ricevimento della contestazione.

Visto che entro i dieci giorni dalla contestazione per il mancato pagamento della rata relativa al 4° trimestre 2013 non è pervenuta a questo Comune nessuna controdeduzione all'applicazione delle penali sul ritardato pagamento;

Visto che la somma di €. 350.000 relativa al 4° trimestre 2013 è stata versata in data 23.06.2014, con la presente viene applicata la penale prevista dall'art. 13 della convenzione che stabilisce "—mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del corrispettivo dovuto al Comune: Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) per ogni giorno di ritardo;

Consideraţo che è stato pagato quanto dovuto, per il periodo 4° trimestre 2013, con 53 giorni di ritardo, viene applicata la penale di €. 530.000 come stabilito dalla convenzione sottoscritta da ambo le parti;

Visto che la procedura per l'escussione della penale, come prevista dall'art. 13 della convenzione prevede che: " Le penali'sanzioni se applicate dovvanno essere versate al Comune dal gestore entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di ricevimento dell'ingiunzione al pagamento stesso. Decorso inuttimente tale termine si procederà all'escussione della polizza di cui all'art. 3, per l'importo della sanzione applicata ";

PROPONE

- di procedere all'applicazione della penale per il ritardato pagamento del 4º trimestre 2013 come specificato e quantificato in premessa, che qui si intende integralmente trascritto;
- 2) Di procedere all'invio dell'ingiunzione al pagamento dell'importo dovuto;
- Di escutere in caso di decorso del termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, l'intera somma dalla polizza bancaria di cui all'art. 3 della convenzione n° 21860 della VENETO BANCA;

ed inoltre

DELIBERA

Di rendere la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;